



28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1517/2012, presentata da G.S., cittadino italiano, sull'esclusione delle concessioni marittime dello Stato italiano dalla direttiva 2006/123/CE

1. Sintesi della petizione

Nella petizione si chiede di non applicare la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) alle concessioni marittime statali per gli stabilimenti balneari privati.

Secondo il firmatario tale direttiva riguarda la liberalizzazione dei servizi, mentre le concessioni marittime statali sono concessioni di risorse o proprietà destinate all'uso pubblico, che sono simili alle concessioni pubbliche per lo sfruttamento di sorgenti di acqua minerale.

L'applicazione di questa direttiva agli stabilimenti balneari privati comprometterebbe, stando al firmatario, l'esistenza di migliaia di piccole medie imprese distruggendo posti di lavoro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 maggio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

"La richiesta principale del firmatario consiste nell'escludere le 'concessioni' balneari dal campo di applicazione della direttiva servizi¹. A sostegno di tale tesi, il firmatario ritiene che

• ¹ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

le succitate 'concessioni' riguardino dei beni e non dei servizi e che i concessionari non perseguano soltanto un interesse economico, ma anche pubblico. Inoltre, il firmatario ricorda la presa di posizione della Commissione, secondo cui lo sfruttamento di sorgenti di acqua minerale sarebbe escluso dal campo di applicazione della direttiva servizi e, alla luce di tale presa di posizione, afferma che dovrebbero essere escluse anche le 'concessioni' balneari. In caso contrario, chiede che la direttiva servizi sia applicata in modo 'corretto' dato che, a suo avviso, le spiagge non costituiscono una risorsa limitata (ai sensi dell'articolo 12 della direttiva servizi) e in quanto i concessionari partecipano anche al potere pubblico e prestano servizi sanitari.

La Commissione considera le 'concessioni' balneari come rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva servizi. In particolare, l'articolo 12, paragrafo 1 stabilisce che: 'Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento'.

Le 'concessioni' balneari rientrano in questo caso di specie, in quanto si tratta di autorizzazioni, rilasciate dall'autorità pubblica, concernenti una risorsa naturale rara e aventi come obiettivo la fornitura di un servizio. Va altresì ricordato che nel 2009 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia concernente le 'concessioni' balneari, archiviata nel 2012. Non è mai stata messa in discussione l'applicabilità della direttiva servizi e, in particolare, del suo articolo 12.

Per quanto concerne la questione secondo cui le summenzionate 'concessioni' balneari riguarderebbero un 'bene', l'articolo 12 prende in considerazione i 'beni' quando fa riferimento alle 'risorse naturali'. Tuttavia, il 'bene' non è il prodotto finale della concessione, ma uno strumento per la fornitura di un servizio e l'oggetto dell'autorizzazione è il servizio.

Analogamente, l'articolo 12 non esclude che lo sfruttamento delle risorse naturali, ai sensi del citato articolo, sia compatibile con un obiettivo di interesse pubblico. Al contrario, il paragrafo 3 dell'articolo 12 stabilisce che '... gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale ...'. L'interesse pubblico può, quindi, essere preso in considerazione nell'attribuzione delle 'concessioni', senza però sottrarle dal campo di applicazione della direttiva servizi.

Per quanto concerne il parallelismo con la concessione delle acque minerali, la Commissione può soltanto ribadire che, a suo avviso, lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale non rientra nel campo di applicazione della direttiva servizi. Pur essendo vero che sia per le acque minerali che per le spiagge l'elemento alla base della concessione è un bene, ciò nondimeno l'oggetto della 'concessione', il prodotto finale dell'attività economica dei due concessionari è diverso. Il prodotto finale del concessionario della sorgente di acqua minerale è un bene,

•

mentre il prodotto finale dell'attività economica del concessionario della spiaggia è un servizio.

La Commissione comprende il problema delle imprese concessionarie delle spiagge, spesso a conduzione familiare, che hanno realizzato investimenti ricorrendo a prestiti bancari sulla base di una concessione che, fino a qualche anno fa, veniva rinnovata automaticamente.

Spetta, tuttavia, allo Stato membro trovare la soluzione che consenta di tenere conto degli interessi in gioco, nel pieno rispetto della direttiva servizi. La Commissione è disposta ad avviare discussioni con le autorità italiane per trovare una soluzione al problema.

Il firmatario afferma altresì che le spiagge non costituiscono una risorsa limitata visti i chilometri di costa ancora disponibili. Va detto, a tale proposito, che le spiagge sono per natura limitate. Inoltre, il loro valore dipende dalla loro situazione e dal numero di autorizzazioni concesse. La gestione del demanio costiero spetta agli Stati membri.

Conclusione

La Commissione ritiene che la direttiva servizi sia pienamente applicabile alle concessioni balneari. La Commissione comprende la situazione difficile in cui si trovano i concessionari. Essa deve, tuttavia, garantire la corretta applicazione del diritto UE. La Commissione è disposta ad avviare discussioni con lo Stato italiano per trovare una soluzione che consenta di garantire un equilibrio tra le esigenze dei concessionari e la necessità di una corretta applicazione del diritto UE".